Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1895

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 18 NOVEMBRE 2009

Disposizioni e misure per lo sviluppo, la tutela della montagna e la valorizzazione dei territori di montagna

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – Si riportano di seguito le relazioni al disegno di legge pronunciate nell'aula del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 4 e 5 novembre 2009.

«Mi limiterò a qualche osservazione scritta, sulla proposta, così come unificata in Commissione, riservandomi in aula di inserire il testo in una discussione più ampia, cui ho avuto l'onore di partecipare negli ultimi vent'anni. Aggiungerei solo che il caso vuole che proprio in questo periodo sì affaccino scenari europei decisivi per il futuro dei territori montani.

Ci trovavamo all'inizio, ormai mesi fa, di fronte a due proposte differenti: una, quella presentata dalla maggioranza) che riprendeva i tratti assai innovativi in un articolato sintetico, già votato, su proposta dell'allora Governo Caveri, dal Consiglio Valle; un'altra, primo firmatario il collega Chatrian, che era nel solco di una modifica puntuale e articolata della vecchia legge sulla montagna (in vigore per quel che resta).

In uno spirito positivo, abbiamo lavorato per avere sommati i due elementi a beneficio, direi, di una discussione parlamentare che, a Roma, da troppo tempo langue e auguriamoci che il nostro testo serva da stimolo e da riflessione. Il pregio è ormai quello di sposare il coraggio di affrontare di netto il tema della classificazione, con un apporto originale rispetto al dibattito nazionale, ma anche proponendo misure immediate nella logica di risposte concrete, ancor prima dell'*iter* classificatorio con le sue ricadute positive.

In soldoni ad una fotografia del "problema montagna" di cui all'articolo 1, segue un complesso Capo II, discusso molto a suo tempo con tutte le Regioni e con le Province autonome e che subisce alcune interessanti integrazioni che non ne stravolgono il significato. In 7 articoli si declinano alcune scelte, attraverso una serie di parametri con l'altimetria evidente protagonista, quali l'esistenza di Comuni di montagna e di Comuni d'alta montagna, oltreché di zone dette «di alta quota» da ulteriormente valorizzare.

Nel Capo III, una quindicina di articoli, si occupano del ruolo dei diversi soggetti pubblici e degli interventi possibili su argomenti delicati come i Servizi pubblici d'interesse generale, i servizi radiotelevisivi e telefonici, la sanità e ancora il sistema scolastico, l'energia, l'agricoltura.

Da segnalare infine la cooperazione transfrontaliera e i programmi di sviluppo integrato. Molta carne al fuoco, tanti argomenti prospettati con minuzia e approfondimento, segno di un ruolo storico di questo Consiglio Valle, che esprime con eccellenza un tema. quello della montagna. nel quale possiamo e dobbiamo essere protagonisti».

«La montagna è, senza dubbio, un luogo ricco di bellezze, di piaceri, di divertimenti e di riposo, a volte può diventare anche un luogo di sfruttamento economico.

Ma per i montanari, quelli che in montagna ci vivono veramente, è innanzi tutto un luogo di vita, di lavoro, di cultura, di comunità, di sentimenti forti e anche di sacrifici. La montagna è costituita da una moltitudine di territori di vita, ciascuno con le proprie peculiarità, caratteristiche di una storia umana attraversata da fenomeni esterni ai quali le varie generazioni si sono adattate.

La storia della Valle d'Aosta è caratterizzata dal forte attaccamento alla montagna, molte generazioni sono cresciute con la cultura della montagna ed è grazie ad essa che

sono sopravvissute. Per molti secoli, la società di montagna ha rappresentato per l'uomo una società forte e rassicurante, ma la trasformazione dei ritmi e le attrazioni della società attuale hanno creato una profonda evoluzione di questa società prevalentemente agro-pastorale. Questo non significa che la società di montagna non sia più valida, ma semplicemente deve essere rivalutata e riconvertita, per continuare ad essere un punto di riferimento importante. Si deve trovare un nuovo equilibrio e cercare una nuova sintonia.

È in questo contesto che questa proposta di legge assume un ruolo significativo: si inserisce nel dibattito trasversale, sia a livello italiano che a quello europeo, per quanto concerne la salvaguardia e la valorizzazione della montagna. Un dibattito iniziato da parecchi anni con la finalità di rendere applicabile la legge n. 97 del 31 gennaio 1994.

Ci tengo in particolar modo a sottolineare l'importanza dell'impegno comune da parte dei membri della I Commissione consiliare permanente per la redazione di questo nuovo documento unificato. Una condivisione importante che riqualifica ulteriormente lo sforzo comune per la riapertura del dibattito sulla vita e lo sviluppo della società di montagna; coscienti del fatto che non si possono trovare soluzioni ai problemi delle popolazioni di montagna senza la loro partecipazione. La principale ricchezza è la popolazione stessa, in particolare i giovani, ai quali bisogna dare la possibilità di non perdere le proprie radici e di realizzarsi sul proprio territorio.

Fondamentale per le generazioni future è il fatto di conoscere e di sapere cosa vuol dire vivere in montagna.

Se si vuole una montagna viva bisogna garantire la vita in montagna e non solamente la sopravvivenza. Per ottenere ciò bisogna appartenere al territorio, conoscerlo, far funzionare la sua economia, sulla base di un nuovo equilibrio tra ciò che permette di vivere in modo autentico e legato al territorio, e l'inesorabile cambiamento della tradizione.

Questa "normativa di principio e di dettaglio" ha come scopo quello di valorizzare i territori di montagna come luoghi con caratteristiche, problematiche plurali e differenziate, a volte svantaggiate, ma con risorse e opportunità da riconoscere, valorizzare nell'interesse dell'intero paese, risorse e opportunità che costituiscono altrettante possibilità di creare un nuovo sviluppo sostenibile e di favorire nuove modalità di insediamento per la popolazione.

È fondamentale, a tal fine, superare le condizioni di svantaggio modernizzando i sistemi di comunicazione stradali, ferroviari e telematici, sostenendo le attività produttive e consentendo alle popolazioni residenti di poter fruire di tutti i servizi essenziali, in condizioni adeguate e di parità con quelle residenti nelle altre aree del paese. È, infatti, di fondamentale importanza permettere e consentire a tali popolazioni di poter usufruire degli stessi *standard* di qualità della vita: ciò che non significa livellamento o omologazione, ma rispetto della diversità garantendo però tutte le opportunità e le pari dignità.

Tenendo conto che in montagna sono inoltre concentrate risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali irripetibili ed uniche è necessario compensare il sacrificio del vivere in montagna (i maggiori oneri di produzione per le imprese, la carenza e la debolezza dei servizi, il cui costo incide sugli enti di governo locale, sui cittadini) affinché la crescita della montagna sia equilibrata.

L'agricoltura, attività storica della montagna italiana, ricca di produzioni tipiche e di alta qualità, le piccole imprese, gli artigiani e i commercianti sono attualmente in difficoltà: i redditi diminuiscono, si smembrano le imprese, calano le risorse umane e viene sempre più a mancare l'insostituibile presidio ambientale. È per uscire da questo momento sfavorevole che è necessario saper differen-

ziare e riconoscere pienamente la specificità della montagna stessa da parte dello Stato, favorendo la collaborazione di Stato, regioni e comuni ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Non entrerò nel dettaglio degli articoli della proposta, ma è interessante porre l'accento su alcuni punti che trovo particolarmente importanti e significativi.

La nuova e più ampia classificazione dei comuni di montagna e di alta montagna non è stata fatta solo in base all'altimetria ma "sono stati fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati sulla base della dislocazione del centro storico e della lontananza fra frazioni e il principale centro abitato, al clima, all'assenza di servizi sociali primari e di esercizi ricettivo-commerciali, tenuto anche conto della distanza dai centri che prestano questi servizi".

L'obiettivo è di consentire e di creare un nuovo equilibrio, a livello dì opportunità, in particolare fra i comuni che non hanno vocazioni particolarmente fruibili, ma che sono di fondamentale importanza per l'armonia di tutto il territorio. Tali comuni, se lasciati a sè stessi, non potrebbero giocare le loro *chances* per il mantenimento e lo sviluppo. Senza retorica e senza credere di riuscire a risollevare completamente le sorti di tali comuni dall'oggi al domani, con questa proposta di legge crediamo però che sia fondamentale creare le condizioni affinché tutti questi comuni possano avere un ruolo, ciascuno il suo, da svolgere all'interno del più vasto contesto "montagna".

Questa nuova proposta di legge statale può rappresentare un primo strumento per tracciare e delineare un nuovo percorso per le nostre popolazioni di montagna, una buona base di partenza su cui poi poter tessere e definire meglio gli aspetti delle future iniziative da intraprendere.

In conclusione, è importante ribadire che non ci sarà l'evoluzione e il rinnovamento, senza una consapevole partecipazione o copartecipazione, da parte delle popolazioni di montagna che dovranno essere parte attiva nella progettazione del loro futuro».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La Repubblica riconosce la montagna come un insieme di territori il cui sviluppo equilibrato e sostenibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali.

2. Lo sviluppo e la tutela della montagna sono perseguiti, nell'ambito delle rispettive competenze, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato, che promuove, a tale fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Nelle diverse sedi comunitarie lo Stato si fa promotore di azioni volte ad ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani nell'Unione europea, nell'ambito della coesione territoriale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.

CAPO II

TERRITORI DI MONTAGNA

Art. 2.

(Classificazione dei territori di montagna)

1. Ai fini della presente legge, i territori di montagna si distinguono in:

a) comuni di montagna;

b) comuni di alta montagna.

2. Le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita dei territori di cui al comma 1 possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento.

3. La classificazione come comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della montagna.

Art. 3.

(Comuni di montagna)

1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di montagna i comuni alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 600 metri e i 1.200 metri sul livello del mare:

a) per almeno il 70 per cento del territorio;

b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera *f),* punto *iii)*, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;

c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera *f),* punto *iii)*, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di montagna i comuni non alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 400 metri e i 1.000 metri sul livello del mare:

a) per almeno il 70 per cento del territorio;

b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera *f),* punto *iii)*, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera *f),* punto *iii)*, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati sulla base della dislocazione del centro storico e della distanza delle frazioni dal principale centro abitato, al clima, all'assenza di servizi sociali primari e di esercizi ricettivo-commerciali, tenuto anche conto della distanza dai centri che prestano questi servizi, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 35 per cento per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come comuni di montagna.

Art. 4.

(Comuni di alta montagna)

1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di alta montagna i

comuni alpini situati ad una quota altimetrica superiore ai 1.200 metri sul livello del mare:

a) per almeno il 70 per cento del territorio;

b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera *f),* punto *iii)*, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera *f),* punto *iii)*, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di alta montagna i comuni non alpini situati ad una quota altimetrica superiore ai 1.000 metri sul livello del mare:

a) per almeno il 70 per cento del territorio;

b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, punto *iii),* del regolamento (CE) n. 1083/2006;

c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera *f),* punto *iii)*, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati sulla base della dislocazione del centro storico e della distanza delle frazioni dal principale centro abitato, al clima, all'assenza di servizi sociali primari e di esercizi ricettivo-commerciali, tenuto anche conto della distanza dai centri che prestano questi servizi, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 35 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come comuni di alta montagna.

Art. 5.

(Riconoscimento dei comuni di montagna e dei comuni di alta montagna)

1. Ai fini della classificazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, commi 1 e 2, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le cartografie predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, dalle quali risultino le quote altimetriche e la densità demografica relative al proprio ambito geografico.

2. Ai fini della classificazione di cui all'articolo 3, comma 3, e 4, comma 3, le regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e i dati dai quali risultino i presupposti per la classificazione.

3. Entro quattro mesi dal ricevimento delle cartografie e dei dati di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al riconoscimento dei comuni di montagna e di alta montagna, d'intesa con le regioni interessate, inserendoli nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.

Art. 6.

*(Disposizioni relative alla regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste *e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, e fatta salva l'ulteriore classificazione, con la procedura di cui all'articolo 5, tra i comuni di alta monta-

gna, i comuni della regione Valle d'Aosta/ *Vallée d'Aoste* e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono interamente classificati come comuni di montagna ed iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Zone di alta quota)

1. Al fine dell'attivazione di interventi specifici, le regioni possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il riconoscimento quali zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2.000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo ad iscrivere le zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.

Art. 8.

(Registro dei territori di montagna)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro dei comuni di montagna, dei comuni di alta montagna e delle zone di alta quota.

Capo III

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI TERRITORI DI MONTAGNA

Art. 9.

(Servizi pubblici e di interesse generale)

1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori

di montagna, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato garantiscono ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adeguati livelli di fruibilità dei servizi pubblici e di interesse generale, attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici già privati, che consentano di garantirne la gestione in condizioni di continuità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi.

2. Gli enti di cui al comma 1, nel determinare la rilevanza economica dei servizi pubblici e di interesse generale, devono valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo ed ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, anche mediante analisi ed indagini specifiche e, quindi, verificando l'effettiva incidenza dello stesso sugli scambi al di fuori del contesto locale.

3. Lo Stato promuove il decentramento nelle zone montane di attività e servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane, quali gli istituti tecnici di ricerca o formazione, i laboratori, i musei e gli istituti di cura, assistenza o riabilitazione.

Art. 10.

(Misure di promozione dei comuni di montagna e di alta montagna)

1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato garantiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivi a favore dei comuni di montagna e di alta montagna volti a:

a) conseguire la piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale;

b) promuovere l'insediamento residenziale e il ripopolamento del territorio;

c) favorire l'avvio e il mantenimento sul territorio di attività economiche compatibili con l'ambiente montano;

d) sostenere le attività funzionali al mantenimento del territorio e allo sviluppo turistico, sociale e culturale;

e) favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività e mestieri legati al territorio, con particolare riferimento a quelli funzionali alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, quali l'artigianato locale, le produzioni tipiche, le attività agrituristiche e agro-silvo-pastorali tradizionali;

f) valorizzare il patrimonio storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico, anche mediante il recupero attivo dei siti presenti nel territorio;

g) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;

h) promuovere la sistemazione e la valorizzazione delle fasce fluviali;

i) favorire il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale;

l) promuovere lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico, dei disabili e degli anziani nelle zone montane;

m) promuovere la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali.

2. Al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato promuovono e favoriscono inoltre lo svolgimento delle pluriattività da parte dei privati, nonché il ricorso, da parte degli stessi, a forme di cooperazione, associazione e collaborazione che consentano lo svolgimento e il mantenimento sul territorio di attività altrimenti non remunerative.

3. Lo Stato promuove, a favore dei territori di montagna e di alta montagna, politiche specifiche per lo sviluppo e la tutela delle zone di montagna, compreso il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe alla disciplina vigente in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche mirate a sostegno delle realtà montane, in considerazione dei maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, della loro prevalente stagionalità e della minore redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento rispetto alle zone più antropizzate.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, stipulano convenzioni con le associazioni sociali e di volontariato operanti nei comuni montani, per finalità di sostegno alla qualità di vita delle popolazioni locali.

Art. 11.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 12.

(Organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici comunque denominati o strutturati e le agenzie fiscali, tenuto conto delle attività di decentramento già avviate,

promuovono una razionale organizzazione degli uffici, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani. Il Ministro dell'economia e finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto l'organizzazione degli uffici.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare, previo conforme parere del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un'apposita nota con la società Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici *part-time* o con operatori polivalenti e, in ogni caso, garantendo la presenza di uno sportello fisso in ogni ambito territoriale corrispondente a non più di due comuni montani.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, promuovono e favoriscono forme di organizzazione del lavoro che agevolano i dipendenti residenti nei comuni montani, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e lo sviluppo del telelavoro, nonché l'adeguata applicazione del principio di pari opportunità e dell'istituto della flessibilità dell'orario.

4. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici comunque denominati o strutturati o le società a prevalente capitale pubblico agevolano i dipendenti che chiedono di trasferirsi in uffici o sedi periferiche site in comuni montani, anche attraverso il pas-

saggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, in specie se i dipendenti medesimi sono originari del comune di destinazione o della provincia che lo comprende.

Art. 13.

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, reti elettriche)

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero dello sviluppo economico promuove la fruibilità nelle zone montane del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radio mobili di comunicazione pubblica GSM, delle reti *internet* a banda larga e delle reti *wireless.*

2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi terrestri e da satellite, di telefonia mobile e fissa e di reti *internet,* che servono i tenitori montani, sono a totale carico degli enti gestori. Incentivi di natura fiscale possono essere previsti a favore di questi soggetti al fine di favorire il loro interesse all'installazione dei citati servizi nei comuni montani.

3. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in montagna sono effettuati a totale carico degli enti gestori, fatta salva la possibilità di prevedere gli incentivi di cui al comma 2.

Art. 14.

(Sanità di montagna)

1. Il Ministro per le riforme e per il federalismo, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo svi-

luppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, le regioni individuano di conseguenza appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni montani.

3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nell'ambito di strutture sanitarie ubicate nelle zone montane. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche e altre provvidenze, coloro i quali, dopo aver conseguito un diploma di laurea, intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti siti in comuni montani.

5. I contratti di lavoro nel settore della sanità definiscono apposite misure economiche ed altre provvidenze per il personale medico operante in comuni montani.

Art. 15.

(Sistema scolastico in montagna)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie o la gratuità dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti.

2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza.

3. In sede contrattuale di comparto sono favorite le misure volte alla stabilizzazione del personale docente che presta e che intende continuare a prestare servizio nelle scuole situate nei comuni di montagna. Al fine delle graduatorie permanenti, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio dei comuni di montagna è valutato in misura doppia.

4. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei propri programmi e in particolare nei comuni con impianti e attrezzature dedicati, favoriscono la pratica degli sport invernali, delle attività sportive praticate in montagna, dell'escursionismo e dell'alpinismo, anche conciliandola, a mezzo di appositi accordi con le istituzioni scolastiche, con la frequenza delle scuole. Le regioni, d'intesa con comuni montani e comunità montane interessati, agevolano la fornitura delle attrezzature necessarie.

Art. 16.

(Utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua in montagna)

1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Autoproduzione e benefici in campo energetico). – 1.* Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, è concessa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive. La stessa Autorità determina la misura percentuale della riduzione».

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 90 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.

3. Le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei tenitori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale.

Art. 17.

(Gestione del demanio idrico)

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di

tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.

3. Nelle more della realizzazione di adeguate reti acquedottistiche, la deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche, in specie per i rifugi di montagna.

4. Nei comuni montani, la captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti, di imprenditori agricoli a titolo principale, di gestori di rifugi di montagna, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

Art. 18.

(Promozione della montagna italiana)

1. L'Agenzia nazionale del turismo promuove a livello internazionale la montagna italiana, inserendola nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

Art. 19.

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna e impianti produttivi agricoli)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici sia da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature proprie, la-

vori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di ricostruzione e manutenzione di muri terrazzati, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a euro 150.000 per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione o consorzio non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui al comma 2.

4. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale e gli enti di dominio collettivo che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistema-

zione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a euro 200.000 per anno.

5. Le regioni possono costituire appositi fondi per l'accesso alla proprietà coltivatrice a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, per l'acquisto anche in forma cooperativa di fondi destinati alla formazione della stessa.

6. I soggetti di cui al comma l possono assumere in appalto da enti pubblici il servizio di trasporto locale di persone, ivi compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'obbligo, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.

7. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. - *(Esenzioni nei comuni montani)*. – *1*. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni montani possono disporre l'esenzione dell'imposta per i fabbricati ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

8. Nei comuni montani con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promossi dai residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e i conseguenti vincoli di cui all'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 20.

(Acquisto, affitto ed esproprio di terre incolte per usi agricoli)

1. Le regioni, le comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto, per un periodo non inferiore a venti anni, terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli anche attraverso il rifacimento e la conservazione di muri terrazzati o riserve naturali.

2. Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al comma 1, le regioni, le comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni necessari, affidandone la gestione a cooperative agricole o a singoli imprenditori operanti nei tenitori montani.

3. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere mutui quindicennali alle regioni, alle comunità montane ed ai comuni per l'acquisto e il rimboschimento dei terreno, la formazione di prati e pascoli ed il ripristino e manutenzione di muri terrazzati garantendosi sul valore dei beni stessi. L'onere relativo a tali mutui è assunto con il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi nella misura del 50 per cento.

Art. 21.

(Certificazione di ecocompatibilità)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei tenitori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia

che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di eco compatibilità e il marchio di cui al comma 1 possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al medesimo comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.

3. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di eco compatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al comma 1 sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e i compiti di cui al presente comma sono esercitate dai competenti corpi forestali, regionali e provinciali.

Art. 22.

(Cooperazione transfrontaliera e interregionale)

1. In attuazione della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948, lo Stato si impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera come attività essenziale per la salvaguardia e la crescita delle collettività situate nelle zone di montagna confinanti con altri Stati.

2. La cooperazione di cui al comma 1 sarà attuata nelle forme previste dalla Convenzione di Madrid di cui al medesimo comma 1 e dai relativi trattati di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Art. 23.

(Programmi di sviluppo integrato)

1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a sostenere e promuovere collaborazioni e intese volte a definire strumenti programmatici di dettaglio condivisi per lo sviluppo locale delle montagne italiane ispirati ai princìpi e agli obiettivi della Carta europea della montagna, al fine di realizzare un efficace sistema integrato di intervento.

2. Al fine di sostenere i processi di crescita locali, lo Stato si impegna in particolare a:

a) introdurre un sistema di determinazione e di destinazione delle risorse ai Comuni di montagna e di alta montagna che abbia carattere di certezza e di continuità e sia legato in percentuale al prodotto interno lordo nazionale;

b) riconoscere a favore dei Comuni di montagna e di alta montagna un coefficiente di destinazione ad applicazione universale e automatica sui fondi nazionali trasversali;

c) istituire un apposito fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ciascuna regione può istituire e regolare con legge, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, il fondo regionale per la montagna.

Art. 24.

(Progetti speciali)

1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane pos-

sono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che si traducano in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati.

2. Gli interventi previsti nei progetti speciali di cui al comma 1 devono perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale e dei muri terrazzati, al miglioramento delle vie d'accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione ed alla conservazione della rete sentieristica, alla valorizzazione del catasto nazionale dei sentieri e delle alte vie, del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio montano, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.

€ 2,00